

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

INDICE

Art. 1	"Finalità e ambito di applicazione "
Art. 2	"Istituzione dell'albo"
Art. 3	"Requisiti per l'iscrizione all'albo"
Art. 4	"Modalità di iscrizione"
Art. 5	"Cancellazione dall' albo"
Art. 6	"Durata e rinnovo dell'iscrizione"
Art. 7	"Comunicazioni delle modifiche"
Art. 8	"Revisione periodica"
Art. 9	"Convenzioni"
Art. 10	"Entrata in vigore"

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 28.02.2012

Art.1 "Finalità e ambito di applicazione"

1. Il Comune di San Michele al Tagliamento, al fine di conoscere e valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento nel raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni, di seguito denominato albo.
2. Il Comune di San Michele al Tagliamento promuove, incoraggia e sostiene, in attuazione dei propri programmi, le iniziative e progetti delle associazioni finalizzati a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale e sportivo e volti alla realizzazione di progetti per attività utili e meritorie di interesse generale della collettività o diffusi nella comunità locale.
3. Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 38 dello Statuto Comunale, i requisiti per l'iscrizione all'albo stesso e le modalità della sua tenuta.
4. L'erogazione di forme di sostegno sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici alle associazioni è disciplinata dalle specifiche norme di legge e da apposito regolamento.

Art.2 "Istituzione dell'albo"

1. L'albo delle associazioni è pubblico.
2. Saranno pubblicati sul sito istituzionale i seguenti dati:
 - denominazione dell'associazione e sezione d'iscrizione di cui al punto successivo;
 - anno di costituzione (o di inizio delle attività)
 - codice fiscale / partita IVA
 - indirizzo sede (via, n° civico, Comune, frazione)
 - telefono / cellulare / fax
 - e-mail / sito web
 - nome del presidente / legale rappresentante / referente locale.
3. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - sezione assistenza e sicurezza sociale e sanitaria, promozione della salute pubblica
 - sezione ricreativa, tempo libero, cultura, educazione e famiglia
 - sezione sportiva
 - sezione tutela valori ambientali e del territorio
 - sezione associazioni d'arma e impegno civile
 - sezione sviluppo economico e collaborazione con i paesi in via di sviluppo
 - sezione altre attività.
4. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per:
 - a) stipulare convenzioni e usufruire dei benefici, sovvenzioni o contributi previsti dalle vigenti normative nazionali, regionali e locali;
 - b) **richiedere** in concessione, locazione o comodato gratuito locali dell'Amministrazione Comunale ai fini dello svolgimento delle attività sociali;
 - c) **richiedere** il patrocinio comunale.

Art.3 "Requisiti per l'iscrizione all'albo"

1. Possono essere iscritte all'albo le associazioni:
 - a) operanti nel Comune di San Michele al Tagliamento, regolarmente costituite da almeno un mese, presentando la documentazione di cui all'art. 4;
 - a) iscritte in ulteriori registri, albi, etc. previsti da leggi regionali e nazionali, a condizione che abbiano la propria sede, o comitato locale, o sezione territoriale, nel Comune;
 - b) organismi associativi di secondo grado costituiti a maggioranza da associazioni già iscritte all'albo a condizione che abbiano la propria sede nel territorio di San Michele al Tagliamento;
 - c) la cui attività sia conforme alla Costituzione, alla legge, allo Statuto Comunale;
 - d) che non perseguano, direttamente od indirettamente, finalità di carattere discriminatorio di ogni genere o natura, ovvero in contrasto con le finalità istituzionali dell'ente, ovvero contrarie al buon costume;
 - e) che nel loro atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, espressamente prevedano:
 - gli scopi e le attività dell'associazione;
 - l'indicazione esplicita dell'assenza di fini di lucro sia in forma diretta che indiretta;
 - le disposizioni che regolano la libertà di assunzione del vincolo associativo e il recesso dei soci;
 - le norme che disciplinano l'elezione delle cariche sociali e il funzionamento dell'Associazione;

- l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

2. Non possono essere iscritti all' Albo:

- a) gli ordini professionali;
- b) le forme associative e organizzative di diretta emanazione dell'Amministrazione Comunale o di altri enti o amministrazioni pubbliche;
- c) i sindacati o associazioni con finalità sindacali;
- d) i partiti o associazioni con finalità politiche;
- e) le organizzazioni di categoria.

Art. 4 "Modalità di iscrizione"

1. Per l'iscrizione all'albo, le associazioni devono presentare apposita domanda in carta semplice, indirizzata al Comune di San Michele al Tagliamento, firmata dal presidente/legale rappresentante, su modulo predisposto dal Comune, nella quale devono essere indicati:

- a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) il rappresentante legale (ed un eventuale referente locale);
- c) l'assenza di fini di lucro, l'oggetto dell'attività e le finalità sociali;
- d) l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- e) il numero dei soci o degli aderenti – distinti tra residenti e non residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento;
- f) la sezione tematica in cui si chiede l'inserimento.

2. Alla domanda, di cui al comma 1, dovranno essere allegati:

- a) scheda informativa sull'associazione;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) copia dell'atto costitutivo o dell'accordo fra aderenti;
- d) copia dello statuto;
- e) copia dell'atto di riconoscimento giuridico in caso di possesso della personalità giuridica;
- f) attestazione, sottoscritta da parte del legale rappresentante, in ordine al rispetto dell'assenza di finalità lucrative e/o commerciali, dirette o indirette, nelle attività svolte dall'associazione;
- g) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

3. Le domande di iscrizione sono esaminate dal dirigente del settore amministrativo, o suo delegato, il quale può avvalersi di apposita commissione.

4. L'iscrizione dell'associazione, nell'apposita sezione del albo, è disposta dal dirigente del settore amministrativo, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda. Ove la domanda non venga rigettata entro tale termine, l'iscrizione deve intendersi perfezionata.

5. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento può richiedere chiarimenti o elementi integrativi della documentazione. In tal caso i termini per l'eventuale iscrizione sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di trasmissione dei chiarimenti o dei documenti integrativi richiesti.

Art. 5 "Cancellazione dall' albo"

1. Le Associazioni sono cancellate dall'albo in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art. 3.

2. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la revoca dei benefici, contributi, sovvenzioni concessi.

Art. 6 "Durata e rinnovo dell'iscrizione"

1. L'iscrizione all'albo ha validità di anni cinque decorrenti dalla data del provvedimento di iscrizione. I successivi provvedimenti di conferma avranno validità quinquennale.

2. Ogni iscritto all' albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella domanda di iscrizione o di richiesta di conferma.

3. Le associazioni interessate devono chiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'albo almeno tre mesi prima della scadenza, con la presentazione, qualora fossero intervenute modifiche, della documentazione di cui al comma 2 dell'art. 4.

Art. 7 “Comunicazioni delle modifiche”

Le associazioni iscritte all'albo comunicano, con le stesse modalità prescritte dall'art. 3 del presente regolamento, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, ed ogni altra modifica dei requisiti, ovvero degli organi sociali, richiesti dal presente regolamento.

Tale comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dall'evento verificatosi, a pena di sospensione fino all'adempimento da parte dell'associazione.

Art. 8 “Revisione periodica”

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, con cadenza annuale e, di norma, entro il mese di marzo, il comune provvede a verificare, per le associazioni iscritte all'albo, la permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Entro la medesima data, il Comune acquisisce annualmente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, prevista dall'articolo 4, comma 2, lett. f).

Art. 9 “Convenzioni”

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nel redigere le convenzioni con le associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

Art.10 “Entrata in vigore”

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.